

## CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della provincia di Cuneo, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali;

- Acque Secondarie;

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (tipologia di mezzi consentiti, periodi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna itica pescabile ecc.)

### ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "Acque principali" le acque dei corpi idrici superficiali nelle quali, per le condizioni fisico-biologiche, la portata e la vastità delle specie ittiche, è sostenibile sia la pesca professionale che quella dilettantistica.

CORSO D'ACQUA TRATTO
Fiume Tanaro: dalla confluenza del Fiume Stura in comune di Caramia a valle sino al confine con la provincia di Asti.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno fatti salvi i periodi di divieto per le singole specie ittiche.
ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:
a) Pesca professionale: consentimento l'utilizzo degli attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato D' al Regolamento Regionale 1/R/12.
b) Pesca dilettantistica:
1) uso dell'attrezzo tipo personale;

- un massimo di due canne, con o senza mulinello, da utilizzare nello spazio di tre metri con lenza armata con un massimo di cinque ami, con esche naturali, o di cinque esche artificiali;
- una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).

Nelle acque principali è vietato usare come esca il sangue ed ogni forma di pasterizzazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietato ogni forma di pasterizzazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE
"Acque delle montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.
PERIODI CONSENTITI:
La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca è lecita fino a un massimo di 1000 metri di altitudine: è consentita dalla prima domenica di giugno (si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).
ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:
E' consentito l'uso personale di:
1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietato ogni forma di pasterizzazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE
"Acque delle montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.
PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca è lecita fino a un massimo di 1000 metri di altitudine: è consentita dalla prima domenica di giugno (si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).
ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:
E' consentito l'uso personale di:
1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale. E' vietato il sistema di pesca con lenza multipla di zavorra affondante e radente al fondo se armata di carni o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi pesca in tutte le acque in cui sia presente la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiori di qualsiasi animale e del sangue comune preparato.
"Acque secondarie" presenti sul territorio della provincia di Cuneo, suddiviso per gruppi di

## LA LICENZA DI PESCA

Per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque interne scorrenti in provincia di Cuneo è necessario il possesso della licenza. La licenza può essere di tre tipi:
a) Licenza di tipo "B", consente ai cittadini residenti in regione Piemonte la pesca utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la trinfanda o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo a versare per ottenere la licenza è di € 35,00, comprensivo di una tassa regionale di € 12,00 e di una sovrappiassa provinciale di € 23,00.

b) Licenza di tipo "A", consente ai cittadini stranieri non residenti in Italia, per un breve periodo di tempo, la pesca con la canna, con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la trinfanda o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 14,00. Non è dovuta sovrappiassa.

I cittadini italiani/stranieri residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione/provincia di residenza.

In assenza di licenza il pescatore dilettante può esercitare occasionalmente la pesca utilizzando il consuntivo rilasciato dalla Provincia di Cuneo (Per conoscere le modalità di rilascio si consulti l'Ufficio Sportivo).

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e sovrappiassa pesca devono essere pagate con carte di pagamento elettroniche autorizzate al portale Pagopa della Regione Piemonte all'indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/nemporbattica/cuembos3001/index.do

In alternativa la licenza può essere anche pagata presso gli operatori bancari/postali/tabaccai abilitati stampando l'avviso di pagamento generato dal sistema.

Sulla ricevuta di pagamento dovranno essere obbligatoriamente riportati, oltre alla causale del versamento, i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo A,B o D".

### VALIDITA'

La licenza di pesca tipo B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e sovrappiassa. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della licenza in tutte le acque interne della provincia di Cuneo.
Le licenze di pesca rilasciate dalla regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne non considerate "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, sui civici ecc..

### ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento delle tasse e sovrappiassa i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili indicati nell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quota) per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare il versamento della licenza e sovrappiassa presso la propria regione di residenza.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, Cas Nizza 21 - Cuneo - il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 0171 445302 - 0171 445366 - 0171 445410.

Sito internet della Provincia di Cuneo:
https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/la-pesca-pesca

## ACQUE F.I.P.S.A.S.

### MODALITA' DI ACCESSO:

Per accedere alle acque soggette F.I.P.S.A.S. è necessario tessersi effettuando il versamento di € 30,00 sul c.c.p. n. 4323413 intestato a "Sezione Provinciale di Cuneo convenzionata F.I.P.S.A.S.-A.S.D." - Tesoreramento - Via Forio Bario 19- FOSSANO. Per i minori di 15 anni non compiuti il versamento è di € 16,00.

Il tesseraento ha validità 365 giorni dalla data del versamento della quota assicurativa. Per pescare nelle acque convenzionate F.I.P.S.A.S. ubicate in provincia di Cuneo, gli associati dovranno ottenere i nunzioli obbligatoriamente di libretto segnação. Per i pescatori residenti in provincia di Cuneo il libretto è rilasciato gratuitamente per quelli non residenti il costo è di € 10,00. Per i pescatori che non hanno il libretto è richiesto l'ulteriore versamento di € 25,00. Il libretto è intestato alla persona che ha pagato il versamento, in caso di cambio di residenza.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, Cas Nizza 21 - Cuneo - il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 0171 445302 - 0171 445366 - 0171 445410.

Sito internet della Provincia di Cuneo:
https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/la-pesca-pesca

## ACQUE SECONDARIE CIPRNICOLE

CORSO D'ACQUA TRATTO
Fiume Po: dalla confluenza del Torrente Bronza in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino.

Torrente Varaita: dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po.

Torrente Maira: dal confine con la provincia di Cuneo a valle fino alla confluenza T. Mellia;

b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la provincia di Torino.

Fiume Stura: dal ponte di S.Lazaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco.

Torr. Mondalveta: valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro.

dalla confluenza del Rio Rivalvo a valle sino alla confluenza con il Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero.

Torrente Pesio: dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle sino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carli.

Fiume Tanaro: dal ponte della S.S. 28 nell'albatoio di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura.

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunnotta in comune di Racconigi e la Bealera Rovarino in comune di Caramagna Piemonte.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

- un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietato ogni forma di pasterizzazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE
"Acque delle montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.
PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca è lecita fino a un massimo di 1000 metri di altitudine: è consentita dalla prima domenica di giugno (si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

- un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietato ogni forma di pasterizzazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE
"Acque delle montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.
PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca è lecita fino a un massimo di 1000 metri di altitudine: è consentita dalla prima domenica di giugno (si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore dilettante con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale. E' vietato il sistema di pesca con lenza multipla di zavorra affondante e radente al fondo se armata di carni o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi pesca in tutte le acque in cui sia presente la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiori di qualsiasi animale e del sangue comune preparato.

"Acque secondarie" presenti sul territorio della provincia di Cuneo, suddiviso per gruppi di

## IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La legge regionale sulla pesca consentita al pescatore occasionale di esercitare l'attività utilizzando il Permesso Giornaliero di pesca. Il Permesso è rilasciato in autonomia dalle singole provincie ed è valido esclusivamente per una giornata sul territorio dell'ente che lo rilascia.

Il Permesso di Pesca, valido per il territorio della provincia di Cuneo, ha il costo di € 5,00 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

• effettuando il versamento di € 5,00 con carte di pagamento elettroniche attraverso il portale Pagopa della Provincia di Cuneo all'indirizzo web:
https://www.sistemapiemonte.it/nemporbattica/cuembos3001/index.do
• acquistando il Permesso giornaliero cartaceo dal costo di € 5,00 (riservato solo ai concessionari o proprietari di riserve di pesca, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.

I versamenti delle licenze o dei permessi giornalieri dovranno essere versate a richiesta degli organi di controllo (Guardie provinciali, Guardie Forestali, Guardie volontarie ecc.) durante l'esercizio della pesca unitamente ad un documento di identità valido.

Il permesso di Pesca giornaliero cartaceo dal costo di € 5,00 (riservato solo ai concessionari o proprietari di riserve di pesca, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.

L'esercizio di pesca nel territorio della provincia di Cuneo è consentito nel rispetto delle norme previste dal T.U. n. 36, comma 1, del 26/10/1991, art. 40 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, della Legge Regionale n. 37 del 29/12/06 ed, relativi Regolamenti Regionali e Provinciali di attuazione.

La pesca è consentita a un'ora prima del levare del sole ed un'ora dopo il tramonto. Nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione è consentita la pesca tutta l'anno alla carp ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2012 secondo le regole disposte dalla provincia (Si veda l'apposito paragrafo).

### POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore soprappiuto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:

- 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
- 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
- 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una pesca con la canna e nell'ra della pesca con la bilancia.

### QUANTITA' PESCABILI

In tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo, ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi salmonidi, di cui non più otto capi di specie pregiate (lucio, salmone, trote, salmone, mormora ed i suoi ibridi (di quest'ultima specie il limite è due capi) e non più pescare nella stessa giornata più di un lucio, tre tinche, tre gavietti e dieci persici reali. Il quantitativo complessivo giornaliero massimo pescabile è 5 kg. e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante. Al raggiungimento di uno dei limiti di pescato tranne (numero o peso), è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE
"Acque delle montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.
PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita l'unedì, mercoledì, sabato e domenica e festivi infrasettimanali, salvo ulteriori indicazioni in calce)

F. Tanaro tutto scorrente nel comune di Gessiro, partendo dal confine con la provincia di Asti nei comuni di Alba, Barbaresco e Neive.

F. Stura tutto scorrente nel comune di Moiola dal confine con il comune di Demonte a valle sino al ponte di S. Memberto.

F. Stura dal tratto di valle sino al ponte S. Maria a valle sino al ponte S.S. 28 nei comuni di S.Albano Stura e Fossano. (Pesca vietata solo il venerdì).

T. Varaita dal ponte di Valcursa (Bivio per Valmala sulla S.p. della V. Varaita) a valle sino al ponte FF.SS. in comune di Costigliole Saluzzo.

T. Maira tutto scorrente nel comune di Cartignone è presente una zona di pesca No-kill o mosca. (Vedi apposito spazio).

QUANTITA' DI PESCATO GIORNALIERO, ATTREZZI E MEZZI DI PESCA: gli stessi previsti dal regolamento approvato dalla Provincia di Cuneo per i vari tipi di acque.

ACQUE PRINCIPALI
(Pesca consentita tutti i giorni)

F. Tanaro: dalla confluenza del F. Stura a valle sino alla presa d'acqua del Concesorio nei comuni di Cherasco, Bra, Verduno, S.Vittoria d'Alba, Roddi.

F. Tanaro: dalla confluenza del T. Seno d'Elvo a valle fino al confine con la provincia di Asti nei comuni di Alba, Barbaresco e Neive.

F. Tanaro: tratto scorrente nel comune di Gessiro.

F. Stura: tratto scorrente nel comune di Moiola dal confine con il comune di Demonte a valle sino al ponte di S. Memberto.

F. Stura dal tratto di valle sino al ponte S. Maria a valle sino al ponte S.S. 28 nei comuni di S.Albano Stura e Fossano. (Pesca vietata solo il venerdì).

T. Varaita dal ponte di Valcursa (Bivio per Valmala sulla S.p. della V. Varaita) a valle sino al ponte FF.SS. in comune di Costigliole Saluzzo.

T. Maira tutto scorrente nel comune di Cartignone è presente una zona di pesca No-kill o mosca. (Vedi apposito spazio).

T. Gesso tutto scorrente nel comune di Forno Forno, in frazione S. Anna, a valle sino al Ponte Rosso. A monte del tratto è presente una zona di pesca No-kill o mosca. (Vedi apposito spazio).

QUANTITA' DI PESCATO GIORNALIERO, ATTREZZI E MEZZI DI PESCA: gli stessi previsti dal regolamento approvato dalla Provincia di Cuneo per i vari tipi di acque.

ACQUE PRINCIPALI
(Pesca consentita tutti i giorni)

F. Tanaro: dalla confluenza del F. Stura a valle sino alla presa d'acqua del Concesorio nei comuni di Cherasco, Bra, Verduno, S.Vittoria d'Alba, Roddi.

F. Tanaro: dalla confluenza del T. Seno d'Elvo a valle fino al confine con la provincia di Asti nei comuni di Alba, Barbaresco e Neive.

F. Tanaro: tratto scorrente nel comune di Gessiro.

F. Stura: tratto scorrente nel comune di Moiola dal confine con il comune di Demonte a valle sino al ponte di S. Memberto.

F. Stura dal tratto di valle sino al ponte S. Maria a valle sino al ponte S.S. 28 nei comuni di S.Albano Stura e Fossano. (Pesca vietata solo il venerdì).

T. Varaita dal ponte di Valcursa (Bivio per Valmala sulla S.p. della V. Varaita) a valle fino al confine con il F. Tanaro nei comuni di Magliano Alpi e Carli.

T. Mondalveta: tratto scorrente nel comune di Lequio Tanaro.

T. Rosta: tratto scorrente nel comune di Monchiero.

## DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE ED I RIPOPOLAMENTI

Le acque pubbliche interne ai fini dell'esercizio di pesca, oltre ad essere classificate in base al criterio della collocazione geografica, della portata d'acqua e del tipo di fauna itica presente, in base al qual il legislatore stabilisce con regolamento i mezzi, gli attrezzi, le quantità ed i periodi di pesca consentiti nelle differenti tipologie d'acqua, sono classificate per "diritto" di pesca.

Mediante questo criterio, di natura giuridica, sono individuati sia le acque in cui la pesca può essere esercitata con il solo rilascio della licenza di pesca sia le acque gravate da particolari diritti di pesca, in cui la pesca è riservata esclusivamente ai titolari del diritto. In quest'ultimo caso d'acqua la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza e mediante autorizzazioni e particolari forme autorizzative (concessioni, affitti, permessi ecc..). E' opportuno sottolineare sin da subito che il particolare diritto di pesca, poichè costituito su acque pubbliche, non esenta dal rispetto della normativa generale sulla pesca.

Le acque interne della Provincia di Cuneo per "tipologia di diritto" si suddividono in:

- Acque libere;
- Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca gestiti dalla provincia.
- Acque soggette ad Usi Civici di Pesca.

4. Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.

5. Acque soggette dalla F.I.P.S.A.S. di Pesca.

6. Zone Turistiche di Pesca.

7. Bacini di pesca chiusi.

8. Acque libere

Sono tutte quelle acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO STATALE TRASFERITE ALL'PROVINCIA

Sono quelle acque pubbliche che, gravate da diritti di pesca del Demanio Statale, sono state trasferite alle province ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. del 1977, n. 616. La Provincia di Cuneo gestisce le proprie direttamente in base ad un regolamento (vedasi l'apposito riquadro) oppure, previo grà d'asta, affidandolo con concessione quinquennale a privati, associazioni o enti.

ACQUE SOGGETTE A USI CIVICI DI PESCA

L'Uso Civico di pesca è quel diritto, di origine feudale, che consente agli abitanti (c.d."cives") di un determinato territorio, di norma un comune o una sua frazione, di poter pescare in acque pubbliche e private per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (uso essenziale) oppure per svolgere attività di industria (uso necessario). Il diritto, riconosciuto dallo Stato con legge, è accertato con Decreto-Sentenza dal Commissario Regionale per gli Usi Civici. L'Uso Civico viene esercitato in base ad regolamenti comunali approvati dalla Regione, previo parere della provincia competente per territorio. Ad oggi in provincia di Cuneo sono stati accertati quarantadue Usi Civici di Pesca, dieci dei quali attualmente esercitati dai "cives".

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su dei lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti, associazioni o privati, il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su dei lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti, associazioni o privati, il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su dei lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti, associazioni o privati, il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su dei lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti, associazioni o privati, il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su dei lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti, associazioni o privati, il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su dei lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti, associazioni o privati, il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

### PERIODI DI DIVIETO

Ai fini della salvaguardia della fauna itica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti su tutto il territorio regionale periodi di divieto di pesca in relazione a specie determinate, come risulta dal seguente prospetto:

<b>SPECIE</b>	<b>PERIODO</b>
AGONE	Dal 15 maggio al 15 giugno.
ALBORELLA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
BARBO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BARBO CANINO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BONDELLA	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
CARPA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
CAVEDANO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
COREGONE	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
LUCCIO	Dal 1 febbraio al 31 marzo.
PESCE PERSICO REALE	Dal 25 aprile al 31 maggio.
SAVITTA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
TINCA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
TROTE E SALMERINI	Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della trota iridea nella categoria di riserva in occasione di gare di pesca autorizzate.